

Comunicato

Modalità e tempistiche per la richiesta di ammissione alla categoria “tecnologie emergenti” ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/631 da parte dei costruttori di gruppi di generazione elettrica

Il regolamento (UE) n. 2016/631 della Commissione Europea del 14 aprile 2016 istituisce un Codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG, *Requirements for Generators*). Il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016, troverà applicazione¹ a decorrere dal 27 aprile 2019.

Il regolamento RfG, in particolare, prevede la possibilità, per i produttori di energia elettrica e i fornitori delle relative tecnologie, di richiedere alla competente Autorità di regolazione nazionale (nel caso specifico l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di seguito: Autorità) deroghe a una o più disposizioni del medesimo regolamento. In particolare:

- il Titolo V disciplina le richieste di deroghe su uno o più punti del regolamento RfG che possono essere presentate dai titolari degli impianti di generazione ovvero dai pertinenti gestori di rete. Si evidenzia che per tali richieste di deroghe non sono previste date di scadenza;
- il Titolo VI disciplina le richieste di deroghe che possono essere presentate dai costruttori di gruppi di generazione per i quali si richieda l’ammissione alla classificazione come tecnologia emergente. Si evidenzia che tali richieste di deroghe possono essere presentare entro e non oltre il 17 novembre 2016. Queste ultime deroghe sono oggetto del presente comunicato.

Con particolare riferimento alle disposizioni transitorie per le tecnologie emergenti, il Titolo VI del regolamento RfG prevede che i requisiti del medesimo, a eccezione dell’articolo 30², non si applicano ai gruppi di generazione classificati come tecnologia emergente, in conformità alle procedure ivi previste.

Nello specifico, un gruppo di generazione è ammesso alla classificazione come tecnologia emergente a condizione che:

- sia di tipo A³;
- si avvalga di una tecnologia di gruppo di generazione disponibile in commercio;
- le vendite accumulate della tecnologia di gruppo di generazione all’interno di un’area sincrona⁴ al momento della domanda di classificazione come tecnologia emergente non superino il 25% del massimo livello di capacità massima cumulativa⁵.

Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento RfG, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (17 novembre 2016), i costruttori di gruppi di generazione di tipo A possono presentare alla competente Autorità di regolazione una domanda di classificazione dei propri gruppi di generazione come tecnologia emergente.

¹ Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b, dell’articolo 7, dell’articolo 58, dell’articolo 59, dell’articolo 61 e del titolo VI del medesimo regolamento.

² L’articolo 30 del regolamento RfG disciplina la comunicazione di esercizio per i gruppi di generazione di tipo A.

³ Ai sensi del regolamento RfG, un gruppo di generazione di tipo A è connesso al di sotto di 110 kV e ha un valore della potenza massima di almeno 0,8 kW e al massimo pari a 1 MW. A tal fine si rimanda all’articolo 5 del medesimo regolamento.

⁴ Ai sensi del regolamento RfG, le diverse aree sincrone individuate sono: Europa continentale, Gran Bretagna, Area nordica, Irlanda e Irlanda del Nord, Baltico.

⁵ Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento RfG, il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti in un’area sincrona (l’area sincrona di cui fa parte l’Italia è quella dell’Europa continentale) è pari allo 0,1% del carico massimo annuale nell’anno 2014 in tale area sincrona.

Relativamente alla predetta richiesta, il costruttore è tenuto a comunicare alla competente Autorità di regolazione le vendite cumulate della rispettiva tecnologia di gruppo di generazione in ciascuna area sincrona alla data della domanda di classificazione come tecnologia emergente. Si evidenzia che spetta al costruttore fornire la prova che una domanda soddisfi i criteri di ammissibilità previsti dagli articoli 66 e 67 del Codice di rete europeo.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Codice di rete europeo (17 maggio 2017) l'Autorità di regolazione competente decide, in coordinamento con tutte le altre Autorità di regolazione afferenti alla medesima area sincrona, quali gruppi di generazione debbano eventualmente essere classificati come tecnologia emergente, anche sulla base del parere che ogni Autorità di regolazione può chiedere all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Gli esiti del processo sono resi pubblici dalla competente Autorità di regolazione attraverso la pubblicazione dell'elenco dei gruppi di generazione riconosciuti come tecnologie emergenti.

A decorrere dalla data della decisione delle Autorità di regolazione, il costruttore di un gruppo di generazione classificato come tecnologia emergente presenta ogni due mesi all'Autorità di regolazione un aggiornamento sulle vendite del gruppo in ogni Stato membro nei due mesi precedenti. L'Autorità di regolazione rende pubblica la capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti.

Qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti connessi alle reti superi il limite previsto dall'articolo 67 del regolamento RfG, la classificazione come tecnologia emergente è revocata dalla competente Autorità di regolazione e la relativa decisione è pubblicata.

Le eventuali richieste di deroga relative ai gruppi di generazione classificabili come tecnologia emergente, devono essere presentate alla Direzione Mercati dell'Autorità **entro e non oltre il 17 novembre 2016** ai seguenti indirizzi:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

PEC: mercati.aeegsi@pec.energia.it

Le medesime richieste saranno oggetto di successiva valutazione da parte dell'Autorità entro il 17 maggio 2017.

Milano, 11 novembre 2016